

SPECIFICATE LE ACCUSE DELLA PROCURA GENERALE

Questo il capo d'imputazione per i commissari del caso Pinelli

Si addebita a Calabresi di non avere «adeguatamente custodito» l'anarchico consentendone il suicidio - L'istruttoria affidata al dr. D'Ambrosio

La nuova inchiesta sulla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli sarà conclusa dal giudice istruttore dottor Gerardo D'Ambrosio, al quale ieri mattina è stato assegnato formalmente il relativo fascicolo. Il nuovo magistrato è lo stesso che con un lavoro da certissimo riuscì a identificare i veri responsabili dell'uccisione per rapina del benzinaio Innocenzo Prezzarotto, freddato nel suo chiosco la notte del 10 febbraio 1967. Già da ieri pomeriggio il giudice istruttore ha iniziato lo studio degli atti e, parlando dell'inchiesta affidatagli, ha detto che «non dovrebbe trattarsi di indagini lunghe, anche se ci vorrà qualche mese, più che altro il tempo necessario per conoscere il responso dell'indagine peritale». È probabile che, come primo procedimento, il giudice istruttore incarichi i mandati di comparizione ai due funzionari dell'ufficio politico della questura attualmente indiziati di reato.

Le accuse formulate dalla procura generale della Repubblica, come noto, sono di fermo illegale per quanto riguarda il dirigente dell'ufficio, dottor Antonino Allegra, e di omicidio colposo per il commissario capo, dottor Luigi Calabresi. Il capo d'imputazione per quest'ultimo è stato formulato nei seguenti termini: accusa di omicidio colposo perché «concorreva a causare per colpa la morte di Giuseppe Pinelli, avvenuta a seguito di lesioni da precipitazione alle ore 1 e 30 del 16 dicembre 1969, in quanto nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio politico della questura di Milano, che aveva ricevuto dal dirigente dell'ufficio stesso l'incarico d'interrogare la persona sopra indicata, custodita in stato di fermo nei locali della questura stessa, circa i rapporti intrattenuti con Pietro Valpreda (indiziato come autore della strage verificatasi in Milano il 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura) e che dopo che nel corso del lungo interrogatorio erano state rivolte al Pinelli, da lui e dal dirigente dell'ufficio, domande e contestazioni "ad effetto" dalle quali avrebbe potuto derivare all'interrogato il convincimento che la polizia era a conoscenza di gravi elementi a suo carico in ordine a sue personali responsabilità per la

strage di cui sopra o per precedenti attentati dinamitardi o, comunque, in ordine alla responsabilità di elementi anarchici, in relazione alla strage predetta, ometteva, a interrogatorio ultimato, di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza e custodia del fermato.

«Libertà di movimento»

«In particolare — propone il capo d'imputazione — ometteva di disporre che lo stesso venisse adeguatamente custodito in un locale interno dell'edificio, a tal uopo adibito o venisse, quantomeno, strettamente sorvegliato a vista da personale specificatamente incaricato, cosicché il Pinelli, rimasto in sua momentanea assenza in condizioni di relativa libertà di movimento nella sua stanza con finestra a balcone ove l'interrogatorio si era svolto, poteva, con mossa improvvisa e tale da prevenire il possibile intervento delle altre persone casualmente presenti nell'ufficio stesso, precipitarsi dalla finestra sita al quarto piano dell'edificio».

Emergono chiaramente dal capo d'imputazione due elementi: 1) il tipo di responsabilità indiretta nella morte di Giuseppe Pinelli addebitata al commissario Calabresi; 2) la repentinità della decisione suicida del ferroviere anarchico il quale, come afferma la pubblica accusa, si comportò in modo tale da impedire alle persone che si trovavano con lui nella tragica stanza di compiere un gesto qualsiasi per bloccarlo. Al commissario Calabresi l'accusa di omicidio

colposo viene contestata con la premessa dell'articolo 41 del codice penale il quale stabilisce che: «il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».

Il fermo di polizia

Quanto alle domande «ad effetto» che Calabresi rivolse a Pinelli nel corso dell'interrogatorio, nella denuncia della vedova si afferma che il commissario «contestò al Pinelli che il Valpreda aveva parlato, sapendo perfettamente di dire una falsità e il dottor Allegra gli contestò che era lui l'autore dell'esplosione all'ufficio cambi della stazione, avvenuta il 25 aprile del 1969 e che aveva già le prove di tale fatto». Secondo le deposizioni raccolte nelle precedenti inchieste, dopo aver appreso che «Valpreda aveva parlato», Giuseppe Pinelli avrebbe esclamato

«È la fine del movimento anarchico». Il gesto disperato sarebbe seguito a breve distanza di tempo.

Per quanto riguarda l'accusa contro il dirigente dell'ufficio politico, dottor Antonino Allegra, nel capo d'imputazione si afferma che egli «abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, procedeva all'arresto illegale dell'anarchico Giuseppe Pinelli, trattenendolo stesso nei locali della questura in stato di fermo dalla sera del 12 fino alla notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, e cioè per un tempo ben superiore a quello strettamente necessario per il suo interrogatorio, omettendo di farlo tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie a disposizione del procuratore della Repubblica e comunicando a quest'ultimo la notizia dell'avvenuto fermo con notevole ritardo rispetto al momento in cui il fermo di polizia giudiziaria si era effettivamente verificato».

Queste accuse verranno contestate quanto prima ai due funzionari con i mandati di comparizione. Il dottor Calabresi potrà successivamente nominare un perito medico legale di sua fiducia che assista, al pari di quelli d'ufficio e della parte civile, alla riesumazione della salma del ferroviere suicida e alle successive indagini tecniche richieste al giudice istruttore dalla procura generale della Repubblica.

G. Z.